

La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA** - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, produce, infatti, effetti immediati. La dichiarazione dell'imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese è sufficiente presentare il relativo modello SCIA - **correttamente compilato e completo in ogni sua parte** - per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere **corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi** (moralì e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché **oggettivi** (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all'occorrenza, quando previsto, devono anche essere **allegati elaborati tecnici e planimetrici**. La compilazione dei campi nei modelli e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività.

E' importante sottolineare che ogni Pubblica Amministrazione destinataria di una SCIA deve **accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati**, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

La SCIA è in sostanza un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che, per i casi previsti, deve essere redatta sulla nuova **modulistica unificata** predisposta dallo Sportello d'Area del SUAP Associato, valida in tutto il territorio comunale delle Amministrazioni di Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna e Crispano.

Tale documentazione, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160 ed in generale tutte le comunicazioni concernenti le attività produttive e di prestazione di servizi ed i relativi elaborati tecnici e allegati devono essere trasmessi esclusivamente con modalità telematica e quindi dematerializzata. Pertanto, le pratiche presentate mediante modalità non telematica, ai sensi della legge vigente, sono da considerarsi irricevibili e - come tali - non produrranno alcun effetto giuridico.

La SCIA deve essere presentata **prima dell'inizio** (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività ed in presenza delle seguenti condizioni:

- l'attività deve avere natura **imprenditoriale, commerciale o artigianale**;
- il rilascio dell'atto sostituito dalla segnalazione deve essere connesso esclusivamente all'**accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale**;

- L'attività non deve essere subordinata ad alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale.

Per presentare la SCIA l'operatore deve, inoltre, essere in possesso di tutte le eventuali **autorizzazioni preliminari richieste** per l'esercizio della specifica attività produttiva da leggi o regolamenti.

Tali indicazioni sono state avallate anche dal Ministero dello Sviluppo Economico che, con propria **Circolare Ministeriale 10/08/2010, n. 3637/C**, ha sostenuto l'**inammissibilità dell'istituto della SCIA** nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di **strumenti di programmazione**. Pertanto, nel caso in cui il Comune abbia in vigore un atto di regolamentazione e di pianificazione relativo al rilascio delle autorizzazioni di natura esterna all'attività, cioè che si esaurisca nell'indicazioni dei presupposti di natura urbanistica richiesti per il rilascio (ad esempio la richiesta di parcheggi), ciò non è considerato impeditivo all'applicazione della SCIA perché non costituisce un vero e proprio atto di programmazione delle attività ma solo una regolamentazione che impone ulteriori presupposti (per lo più di natura urbanistica) per il rilascio dell'autorizzazione alla specifica attività produttiva.

Trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta configurazione dell'attività. Sarebbe chiaramente priva di senso la segnalazione riguardante l'avvio di un'attività non ancora strutturata, che ad esempio ancora non dispone di un assetto societario costituito in forma definitiva, oppure non utilizza propri locali o attrezzature.